



# COMUNE di TEMU'

## PROVINCIA DI BRESCIA

N. 017 del Registro di Servizio

- ORIGINALE  
 COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO:** "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA NELLA FRAZIONE DI PONTAGNA; ADATTAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI DEL SOTTOTETTO, MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE STATICO E SISMICO)". CODICE CUP G19D14001900005– CODICE CIG 78339804CE.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI A TERMINI DELL'ART. 108, COMMI 3 E 4, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.) E DELL'ART. 2.5 COMMA 2 LETTERA A e B) DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. GRAVI VIOLAZIONI A TERMINI DEL D.LGS 81/2008. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART-105 COMMA 2 D.LGS 50/2016, VIOLAZIONE DELL'ART. 1455 DEL CC.

L'anno 2019 il giorno 01 del mese di Ottobre

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta n. 09 del 06.03.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo revisionato delle opere di "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA NELLA FRAZIONE DI PONTAGNA; ADATTAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI DEL SOTTOTETTO, MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE STATICO E SISMICO" depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico in data 05.03.2019 prot. 1071, aggiornato con la diagnosi energetica ed adeguato al DM 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le costruzioni);

**CONSIDERATO** che l'intervento è stato ritenuto di particolare rilevanza nelle politiche dell'Amministrazione Comunale di Temù, tanto ne è che in ogni fase progettuale la Giunta ha ritenuto di rinnovare la declaratoria di «estrema urgenza», ai sensi dell'art. 9 comma 1 – lettera "a" della Legge 11 novembre 2014, n. 164, che testualmente recita: "1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce «estrema urgenza», la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali: a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente".

**CONSIDERATO** che con avviso esplorativo di indagine di mercato pubblicato in data 29.01.2019 prot. 423 sulla piattaforma gestionale telematica SINTEL di Regione Lombardia e sul sito <http://www.comune.temu.bs.it> sezione "Bandi di Gara" sono stati invitati a presentare istanza di partecipazione

gli operatori economici nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 ed in possesso della qualificazione SOA OG1 - edifici civili ed industriali - Classifica II;

**VISTO** il verbale di sorteggio pubblico - indagine di mercato per manifestazione di interesse procedura negoziata per l'affidamento dei lavori oggettivati, in data 19.02.2019 con il quale sono state estratte le 25 ditte da invitare alla procedura negoziata;

**RICHIAMATA** quindi la propria determinazione n. **6** del **14.03.2019** con la quale è stata indetta una gara d'appalto ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, e ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dei lavori nonché in rapporto dell'organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;

**VISTA** la propria determinazione n. **8** del **11.04.2019** con la quale è stato approvato il verbale di gara relativo all'appalto dei lavori oggettivati, ed aggiudicati a favore della ditta CAIVANO GROUP SRL – Via Poggio d'Oro 26 – 85100 Potenza che ha offerto un prezzo complessivo di Euro 315.585,01 (lotto opere principali € 262.063,26 – lotto prestazionale di completamento € 42.121,75 - oneri per la sicurezza € 11.400,00) oltre IVA 10%;

**VISTI** i documenti costituenti l'offerta economica ed in particolare l'analisi prezzi prodotta dalla Ditta a termini del paragrafo 4.5.1 del bando di gara costituita dall'analisi (una scheda per ogni voce di costo), bozza libri cespiti, lista delle lavorazioni, preventivi, relazione giustificativi, tabella costi manodopera che sono stati assunti dalla commissione a base del giudizio di congrua ed affidabile dell'offerta praticata;

**VISTO** il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 ed art. 2.10 del Capitolato speciale d'appalto, in data 06.05.2019 sottoscritto dall'impresa appaltatrice anzidetta, dalla Direzione Lavori nella persona dell'Arch. Sergio Ghirardelli e dal coordinatore per la sicurezza Geom. Franco Gaudenzi;

**VISTO** il contratto di appalto, rep. n. 1009 in data 12.06.2019 registrato a Edolo (BS) in data 21.06.2019 al n° 1088 serie 1, dell'importo di €. 351.585,01 oltre I.V.A., con il quale è stata affidata l'esecuzione di detti lavori alla Ditta aggiudicataria CAIVANO GROUP SRL con sede legale in Via Poggio d'Oro 26 – 85100 Potenza;

**CONSIDERATO** che è stato impossibile rilocare la funzione insediata nella scuola in questione per mancanza di spazi idonei;

**ACCERTATO** quindi che i lavori inerenti al piano terra e primo dell'immobile sono stati "studiati" al fine di prevederne lo svolgimento in concomitanza con la funzione didattica ma limitandone al minimo l'interferenza in quanto "concentrati" durante il periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche e pertanto senza la presenza dei bambini;

**CONSIDERATO** che gli interventi di adeguamento sismico previsti al piano terra e al piano primo in possesso all'istituto Didattico Comprensivo di Ponte di Legno consistono in operazioni mirate e localizzate a carattere conservativo, preservando nel contempo la funzionalità dell'immobile, dovendo coesistere la funzione didattica che non è stato possibile ricollocare in altro immobile;

**DATO ATTO** che la DGR Lombardia IX/3318 del 18/04/2012 ha stabilito il calendario scolastico regionale permanente il quale prevedeva per l'anno scolastico 2019/2020 l'inizio delle attività didattiche per le scuole dell'infanzia al 9 settembre 2019;

**VISTO** il cronoprogramma operativo delle lavorazioni, prodotto dalla Ditta Appaltatrice in data 29.07.2019 e successivamente riformulato a seguito di richiesta di dettaglio della DL., secondo cui le lavorazioni concordate, avrebbero dovuto compiersi entro il 1 settembre 2019, avuto riguardo che prima della ripresa delle attività didattiche, previste al 9 settembre 2019, sarebbe stato necessario effettuare una pulizia fine, eventuale igienizzazione e sanificazione nonché il riposizionamento nella conformazione ex ante degli arredi e dei sussidi didattici.

**ATTESO** che, come evidenziato dal giornale lavori, le scansioni temporali prospettate dalla Ditta Appaltatrice nel cronoprogramma, sono state variamente disattese al punto che parecchie lavorazioni al piano terra risultano non completate alla data odierna;

**VISTA** e richiamata la contestazione degli addebiti a termini dell'art. 108 del D.lgs 50/2016, prodotta in data 12 settembre 2019, e trasmessa in pari data alla Ditta Appaltatrice e relativo prosieguo;

**VISTE** ed esaminati i contenuti delle note trasmesse dalla Ditta Caivano Group e dal suo legale sino alla data del 30 settembre 2019 e allegate;

**DATO ATTO** che la ditta si è dimostrata completamente indifferente alle necessità ed alle urgenze della Stazione Appaltante più volte rappresentante dai diversi interlocutori (Responsabile del Servizio, RUP, DL, coordinatore), e più in generale alla situazione del fabbricato oggetto di lavori, sede di istituto scolastico;

**CONSIDERATO** che la ditta Appaltatrice ha assunto scientemente un comportamento irresponsabile, disinteressato e dilatorio sin dall'inizio, situazione che ha gravemente danneggiato questa pubblica Amministrazione, considerate le ragioni di urgenza proclamate in tutte le sedi, che se interpretate con buona fede avrebbero garantito la ripresa delle attività didattiche secondo il calendario regionale e il corretto e completo avanzamento lavori;

**DATO ATTO CHE:**

- in data 10 settembre 2019 la Direzione Lavori ha emesso l'ordine dei servizi n. 2 richiedendo l'intervento immediato della ditta (che dal 8.09.2019 ha abbandonato il cantiere) al fine di completare le opere mancanti al piano terra in gravissimo ritardo e a contestato la grave negligenza nel raggiungimento dell'obiettivo primario dell'Amministrazione di consentire la normale ripresa del nuovo anno scolastico;
- in data 12.09.2019 il RUP ha inoltrato alla Ditta CAIVANO GROUP SRL la contestazione degli addebiti a termini del comma 3 art. 108 d.lgs 50/2016 ed in data 17 settembre 2019 sono state sollevate ulteriori contestazioni;
- che le maestranze della Ditta si sono ripresentate al cantiere il 13 settembre 2019;

**VISTI E RICHIAMATI** integralmente i contenuti della "proposta di risoluzione del contratto per gravi inadempienze, violazioni di leggi speciali in ordine alla lotta alla corruzione, in ordine alla mancata comunicazione dei sub contratti, violazioni in merito al d.lgs 81/2008, predisposta da questo Responsabile di Servizio nella sua veste di Responsabile Unico del Procedimento in data 01.10.2019 – prot. 4080;

**VISTI E RICHIAMATI** per relationem tutti i "carteggi" citati nella proposta di risoluzione e relativi allegati;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto;

**RITENUTO** che l'eventuale dissenso rispetto ai contenuti economici dell'appalto, doveva trovare composizione con i diversi istituti e rimedi previsti dal codice dei contratti e che la Ditta poteva agevolmente attivare ivi compreso l'equo compenso in luogo di un conclamato disinteresse per gli obiettivi della Pubblica Amministrazione facendone anche palese dichiarazione nell'incontro del 30 luglio 2019 e violando i più elementari doveri di buona fede al punto da decidere di tentare la querela a danni del RUP, ovvero adombrando l'abuso d'ufficio e quanto altro. Come è noto, la clausola generale della buona fede e correttezza opera tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.). La buona fede oggettiva, quale principio generale dell'ordinamento giuridico, trova il suo fondamento nel principio di solidarietà contenuto nell'art. 1175 c.c. e costituisce espressione dello stesso valore costituzionale di cui all'art. 2 Cost. (Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, 115). La giurisprudenza più recente, al riguardo, ha affermato che la violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva o di correttezza esprime un generale principio di solidarietà sociale che, in ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto sia alla sua formazione e interpretazione, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge.

**RICHIAMATE** tutte le circostanze eccezionali ed emergenziali che hanno guidato l'appalto oggettivo, acclarate in tutti gli atti e che hanno accompagnato il presente contratto e quivi richiamate per relationem, nonché accettate e conosciute con la sottoscrizione del contratto di appalto;

**RITENUTO**, per le argomentazioni sopra riportate e per *relationem* con riferimento agli atti fin qui richiamati, di dover disporre la risoluzione del contratto d'appalto stipulato in data 12.06.2019 rep. n. 1009 registrato a Edolo (BS) in data 21.06.2019 al n° 1088 serie 1, con il quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori oggettivati alla ditta aggiudicataria Caivano Group srl con sede legale in via poggio d'oro 26 – 85100 Potenza;

**ESPRESSO** il proprio parere sulla regolarità tecnica;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 13.04.2016;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale di Ponte di Legno n. 45 del 22.12.2009 nonché la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Temù n. 59 del 29.12.2009, con le quali si è provveduto all'approvazione della convenzione per la gestione associata del Servizio Tecnico, sottoscritta dai Sindaci dei due comuni associati in data 31.12.2009;

**RICHIAMATO** il verbale della conferenza permanente dei sindaci n. 21 del 10.01.2017 di individuazione dei responsabili del Servizio tecnico associato;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 16 del 09.01.2016 con il quale si attribuiscono le funzioni di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici per il Comune di Temù e per il Comune di Ponte di Legno (area tecnica unificata) al signor Guizzardi Gianluca;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 19 del 30.09.2017 con il quale si confermano le funzioni di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici per il Comune di Temù e per il Comune di Ponte di Legno (area tecnica unificata) al signor Guizzardi Gianluca;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 22.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2019;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 22.03.2019 con la quale è stato approvato il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi definitivo;

### DETERMINA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **RISOLVERE**, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti ivi richiamati e per gli effetti di cui all'art. 108 **COMMA 3 e 4, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.)** nonché a termini dell'art. l'art. 2.5 comma 2 lettere a) e lettera b) del Capitolato Speciale d'Appalto, a termini del d.lgs 81/2008, a termini dell'art. 1455 del C.C., violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art- 105 comma 2 d.lgs 50/2016, il contratto d'appalto relativo ai **"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA NELLA FRAZIONE DI PONTAGNA; ADATTAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI DEL SOTTOTETTO, MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE STATICO E SISMICO)". CODICE CUP G19D14001900005– CODICE CIG 78339804CE**, Rep. n. 1009 in data 12.06.2019 registrato a Edolo (BS) in data 21.06.2019 al n° 1088 serie 1, con il quale è stata affidata l'esecuzione di detti lavori alla ditta aggiudicataria CAIVANO GROUP SRL con sede legale in Via Poggio d'Oro 26 – 85100 Potenza;
- 3) di **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'escussione della garanzia definitiva resa dall'impresa per il pagamento dei danni riconducibili alla risoluzione di cui al presente atto da quantificarsi a norma di legge;
- 4) di **INVITARE** il direttore dei lavori ad elaborare, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni alla ditta appaltatrice, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti ed eccedenti l'anticipazione del 20% già corrisposta, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e di tutte le spese sostenute dall'Amministrazione;
- 5) di **COMUNICARE** per posta elettronica certificata il presente atto alla Ditta Aggiudicataria CAIVANO GROUP SRL con sede legale in Via Poggio d'Oro 26 – 85100 Potenza, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto dalla data di pubblicazione all'albo pretorio;
- 6) di **DARE ATTO** che si provvederà con successivo e separato atto all'approvazione di una perizia dei lavori residuali al fine di completare l'opera di cui trattasi non appena la stessa sarà redatta a cura del Direttore dei Lavori o dei tecnici progettisti sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Unico del Procedimento;
- 7) di **DARE ATTO** che, successivamente alla redazione della perizia di cui al precedente punto 6), si procederà all'indizione di una nuova gara di appalto ai sensi della disciplina vigente;
- 8) di **INVIARE** copia della presente per la pubblicazione all'albo on line sul sito internet [www.comune.temu.gov.it](http://www.comune.temu.gov.it), nella sezione bandi di gara e di disporre la trasmissione alla ditta Caivano Group S.r.l..

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 e al Sindaco.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Guizzardi Gianluca)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo on line
--

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 25, comma 4° Reg. Organizzazione Servizi)**

N° \_\_\_\_\_ (del registro delle pubblicazioni all'albo on line)

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che copia del presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet [www.temu.gov.it](http://www.temu.gov.it);

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
(Katuscia Massi)